

Le SS.UU. e il riparto di giurisdizione nel caso di contestazione prescrizione post notifica della cartella di pagamento.

Le Sezioni Unite si pronunciano sul riparto di giurisdizione nel caso di contestazione della maturazione della prescrizione successivamente alla notifica della cartella di pagamento.

a cura di [Dario Latrofa](#), Vice Presidente [ADT Associazione Culturale della Scuola dei Difensori Tributari fondata da Cesare Glendi](#)

La Corte di cassazione ricorda che l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso d'impugnazione di atti di riscossione coattiva, è stata risolta da queste Sezioni Unite 7822/2020 nel senso che:

- alla **giurisdizione tributaria** spetta la **cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria** (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici,
- mentre resta devoluta alla **giurisdizione ordinaria** la cognizione sulle **questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale** (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché **su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale** o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass., Sez. Un., 14/04/2020, n. 7822).

Per la Corte di cassazione, se la domanda ha ad oggetto l'**impugnazione di un'intimazione di pagamento**, cioè di un atto unanimemente ritenuto estraneo all'esecuzione forzata, e si fonda su **fatti verificatisi in epoca anteriore alla notificazione** della stessa, la sua naturale **giurisdizione è quella tributaria**.

Però **nel caso in cui si contesti la prescrizione** occorre fare un altro distinguo.

Nell'Ordinanza delle SS.UU. n. 7822/2020, in merito all'eccezione di prescrizione è stato precisato che «**se essa si assume verificata perché la notifica della cartella mancò**, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "**prescrizione**" suppone, per essere apprezzato, l'**accertamento di detti vizi della notifica** e, dunque, si risolve in una **censura** il cui esame risulta riservato alla **giurisdizione tributaria**, tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza».

Mentre, se si contesta che la prescrizione si è verificata «per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità» il fatto estintivo dev'essere fatto valere con l'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., quindi dinanzi al giudice ordinario.